



# COMUNE DI USTICA

Provincia di Palermo

Prot. 5891

li. 20 08 2019

**OGGETTO:** Ordinanza n° 41 "Interdizione traffico veicolare in Piazza Cap. Vito Longo"  
Rep. \_\_\_\_\_ del 20 08 2019 :

## IL SINDACO

**CONSIDERATO** che, l'Amministrazione comunale in occasione della festività del Santo Patrono San Bartolomeo, intende organizzare degli spettacoli musicali da tenersi in Piazza Cap. Vito Longo dalle ore 22,30 alle ore 03,00 nelle giornate di giovedì 22, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto 2019, gestiti per lo svolgimento dal Sig. Iorio Antonio n.q. di Presidente della Associazione onlus "Nuovo Gruppo Bandistico San Bartolomeo";

**VISTE** le note prot.5807/2019, prot.5837/2019 e prot.5884/2019, con le quali vengono autorizzati gli spettacoli musicali dei giorni 21, 22, 23, 24 e 25 agosto c.a.;

**CONSIDERATO** che le manifestazioni di cui sopra rappresentano un appuntamento fisso dell'estate usticese nonché delle celebrazioni di culto di questo Comune, molto sentite e partecipate da tutta la comunità Usticese e dai turisti presenti sull'isola;

**CONSIDERATA** quindi la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, di dover inibire il traffico veicolare in Piazza Cap. Vito Longo (tratto sotto il palchetto), per lo svolgimento degli spettacoli musicali;

**AVUTE**, presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si svolge;

**SENTITO** l'Ufficio di Polizia Municipale;

**VISTO** l'art.7 e 37 del nuovo Codice della Strada approvato con D.L.30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto approvato con D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni;

## ORDINA

la chiusura al transito veicolare della Piazza Cap. Vito Longo (tratto sotto il palchetto), come di seguito indicato:

- Giorno 21, 22 e 25 agosto 2019 dalle ore 21,00 alle ore 03,00;
- Giorno 23 e 24 agosto 2019 dalle ore 18,00 alle ore 03,00.

Di demandare al Responsabile U.T.C., il compito di provvedere alla installazione della necessaria segnaletica stradale, conforme alle norme tecniche prescritte dal C.d.S e dal Regolamento di attuazione.

Le eventuali violazioni alla presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge.

Gli Agenti della Forza Pubblica che espletano il servizio di polizia stradale di cui all'art.12 C.D.S. sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

A norme dell'Art.3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'Art.74 del Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. n.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

**DALLA RESIDENZA MUNICIPALE** li. 20 08 2019

IL SINDACO  
(Salvatore Mitrullo)